



Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Modifica del 15 marzo 2024

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2023¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1991² sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(LSCA)

Ingresso

visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale³;

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene).

¹ FF 2023 858

² RS 721.100

³ RS 101

Art. 3 Provvedimenti

¹ I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.

² Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.

³ I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti.

Art. 4 Esigenze

¹ Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

² Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque.

³ In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

Art. 6 Indennità per l'acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene

¹ Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l'acquisizione di dati di base e per le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

² Per progetti particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate singolarmente.

³ Essa accorda indennità in particolare per:

- a. l'elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
- b. misure pianificatorie quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- c. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;
- d. misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;

⁴ RS 814.20

⁵ RS 814.20

- e. misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.

⁴ Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.

⁵ Il contributo è del 50 per cento per le spese computabili relative all'acquisizione di dati di base e del 35 per cento per le spese relative alle misure.

⁶ Il contributo per le misure può essere incrementato:

- a. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;
- b. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro pericoli naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

Art. 7 Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l'informazione

¹ Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

- a. la formazione continua di specialisti;
- b. progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;
- c. l'informazione al pubblico.

² Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:

- a. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;
- b. associazioni professionali e di categoria nazionali;
- c. Cantoni;
- d. enti di diritto pubblico;
- e. gestori di impianti.

³ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull'interesse della Confederazione all'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

⁴ Possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 Condizioni per la concessione di contributi

¹ Le indennità di cui all'articolo 6 sono accordate se le misure:

- a. si basano su una pianificazione integrale;
- b. adempiono le esigenze legali; e
- c. presentano un rapporto costi-benefici favorevole.

² Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 7 sono accordati se le attività o i progetti:

- a. sono di interesse nazionale;
- b. adempiono le esigenze legali; e
- c. sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.

³ Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

Art. 11 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.

*Inserire prima del titolo della sezione 5**Art. 12a* Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 marzo 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 luglio 2024.⁶

² La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁶ FF 2024 687

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 22 cpv. 2

² Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legge federale del 21 giugno 1991⁸ sulla sistemazione dei corsi d'acqua o dalla legge federale del 24 gennaio 1991⁹ sulla protezione delle acque.

2. Legge del 22 dicembre 1916¹⁰ sulle forze idriche

Art. 17 cpv. 2

² L'autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.

Art. 21, titolo marginale e cpv. 1

A. Vigilanza
delle autorità

I. Protezione
contro le piene
e polizia
delle acque

¹ Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.

Art. 30

VII. Accesso
delle autorità

I possessori d'impianti idraulici e i rivieraschi hanno l'obbligo di concedere libero accesso alle autorità competenti cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché il servizio idrometrico.

⁷ RS 451
⁸ RS 721.100
⁹ RS 814.20
¹⁰ RS 721.80

3. Legge federale del 22 marzo 1985¹¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 32 cpv. 1

¹ I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge forestale del 4 ottobre 1991¹² e della legge federale del 21 giugno 1991¹³ sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

4. Legge federale del 24 gennaio 1991¹⁴ sulla protezione delle acque

Art. 4 lett. n

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- n. *manutenzione delle acque*: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene.

Art. 37 Interventi nelle acque superficiali

¹ Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se:

- a. lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1–3 della legge federale del 21 giugno 1991¹⁵ sulla sistemazione dei corsi d'acqua);
- b. è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;
- c. è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure
- d. in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.

² Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale.

³ Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da:

- a. offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate;

¹¹ RS 725.116.2

¹² RS 921.0

¹³ RS 721.100

¹⁴ RS 814.20

¹⁵ RS 721.100

- b. conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;
- c. permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

4 Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

5 I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti.

Art. 62b cpv. 3bis

^{3bis} In caso di progetti di rivitalizzazione, la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 37 capoverso 3 è finanziata nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

5. Legge forestale del 4 ottobre 1991¹⁶

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti. I provvedimenti sono pianificati in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

Art. 36 Protezione da catastrofi naturali

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l'acquisizione di dati di base e per i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

² Le indennità sono accordate segnatamente per:

- a. l'elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
- b. provvedimenti di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- c. provvedimenti organizzativi quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;
- d. provvedimenti biologici quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva, nonché la cura di giovani popolamenti;

¹⁶ RS 921.0

- e. provvedimenti tecnici quali la manutenzione, il ripristino, il rafforzamento, la sostituzione e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
 - f. provvedimenti per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.
- ³ In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.
- ⁴ L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

